

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 66/2025

BARBARA CALASELICE

UP - 30/01/2025

MARIA GRECA ZONCU

R.G.N. 33355/2024

FRANCESCO ALIFFI

CARMINE RUSSO

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Madonia Antonino nato a Palermo il 14/09/1952

avverso la sentenza del 05/10/2023 della Corte d'assise d'appello di Palermo

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

uditi nella discussione in udienza pubblica:

- il Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso relativamente all'omicidio Agostino, e per l'annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione del reato con riferimento all'omicidio Castelluccio;



- l'Avvocatura dello Stato, quale difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno e Presidenza della Regione Sicilia, nella persona dell'avv. Antonio Trimboli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- il difensore della parte civile Associazione "Libera, nomi e numeri contro le mafie", avv. Vincenza Rando, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
- il difensore delle parti civili Comune di Palermo e Centro studi Pio La Torre, avv. Ettore Barcellona, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
- il difensore della parte civile Michelina D'Alessandro, avv. Giustino Ferraro, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, anche per conto del difensore delle parti civili Antonino Castelluccio, Francesco Castelluccio e Antonella Castelluccio;
- il difensore delle parti civili Flora Agostino, Annunziata Agostino e Vincenzo Agostino, avv. Fabio Repici, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- i difensori dell'imputato, avv. Giorgio Vianello Accorretti ed Alessandro Martorano, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 19 marzo 2021 il Tribunale di Palermo, in rito abbreviato, ha condannato Antonino Madonia alla pena dell'ergastolo, oltre statuizioni accessorie, per i reati di cui agli artt. 110, 575 e 577, primo comma, n. 3), cod. pen. perché, in concorso con Gaetano Scotto, giudicato separatamente, sparando cinque colpi di arma da fuoco, uccideva l'agente di polizia Antonino Agostino e la moglie, in stato di gravidanza, Ida Giovanna Castelluccio, fatto avvenuto il 5 agosto 1989.

Con sentenza del 5 ottobre 2023 la Corte di assise di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, esclusa l'aggravante della premeditazione con riferimento al solo omicidio di Ida Giovanna Castelluccio, ha confermato per il resto, ed anche per il trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado.

Secondo la ricostruzione dei giudici del merito, la sera del 5 agosto 1989, presso la residenza estiva della famiglia Agostino, sita in Villagrazia di Carini, era previsto il festeggiamento del diciottesimo compleanno di Flora Agostino, sorella dell'agente di polizia.

Antonino Agostino, proprio al fine di partecipare a tale festeggiamento in onore della sorella, aveva chiesto di prestare servizio dalle ore 7.00 alle 14.00 anticipando il proprio turno di lavoro di quel giorno, che originariamente era previsto dalle 19.00 alle 24.00.



Il collega che la mattina del 5 agosto prestò servizio insieme all'Agostino riferì che questi era apparso più preoccupato del solito. E sempre quella mattina, Vincenzo Agostino, padre di Antonino, aveva rinvenuto la propria automobile con tre ruote forate.

Espletato il turno lavorativo dalle ore 7.00 alle ore 14.00, Agostino aveva fatto rientro alla propria abitazione in Altofonte per poi recarsi, insieme alla moglie Ida Giovanna Castelluccio, nella residenza estiva di Villagrazia di Carini.

Quando i due coniugi giunsero presso la residenza di Villagrazia di Carini, in essa erano presenti i genitori di Antonino, le sorelle di questi, il fratello Salvatore ed il fidanzato di una delle sorelle.

I coniugi, dopo avere salutato i congiunti, si recarono a piedi presso una vicina abitazione per salutare una zia; dopo una decina di minuti, sempre a piedi, stavano per fare rientro presso l'abitazione. Ma, giunti in prossimità del cancello, furono raggiunti alle spalle da due sicari a bordo di una moto, che esplosero diversi colpi d'arma da fuoco colpendo a morte entrambi. L'omicidio avvenne tra le ore 19.40 e le ore 19.45.

I familiari presenti, subito accorsi, avevano tentato di soccorrere Ida Castelluccio, perché constatarono che la stessa respirava ancora; la donna, trasportata all'Ospedale di Carini, vi giunse, tuttavia, priva di vita.

Nel correre verso il punto in cui erano stati colpiti il fratello e la cognata, Salvatore Agostino riuscì a vedere che due individui, verosimilmente i due sicari, a bordo di una moto di grossa cilindrata, si stavano allontanando in direzione Carini. E poco distante dal luogo del duplice omicidio, all'interno di un terreno privato, in contrada Margi di Villagrazia di Carini, fu poi, in effetti, rinvenuta una moto di grossa cilindrata presumibilmente utilizzata per il crimine, e poi abbandonata dai sicari e data alle fiamme. Successivamente, si accertò che la motocicletta in questione era stata rubata il precedente 22 maggio 1989 all'interno di un autosalone ove era esposta per la vendita.

Per anni le indagini per individuare gli autori non portarono a risultati, fino a quando nell'interrogatorio reso il 7 ottobre 1998 Giovanni Brusca (che in un precedente interrogatorio aveva dichiarato di non saper nulla di questo omicidio) riferì che, poiché all'interno di Cosa Nostra vi erano dubbi sul coinvolgimento dell'organizzazione in questo delitto, egli aveva chiesto informazioni a Salvatore Riina, il quale gli aveva riferito che di quel fatto se ne erano occupati Nino e Salvo Madonia ("Dopo che il delitto venne commesso, poiché all'interno di Cosa Nostra si diceva che noi eravamo estranei al fatto, incontrandomi con Salvatore Riina gli chiesi se sapesse qualcosa di quello che era successo a Villagrazia di Carini. Il Riina, che era tranquillissimo, mi disse che della cosa si erano occupati Nino e Salvo Madonia che avevano eseguito il delitto senza dire niente a nessuno").



Sia in primo che in secondo grado i giudici del merito hanno condannato Antonino Madonia, rilevando che le dichiarazioni di Brusca erano state riscontrate da quelle di altri collaboratori, tra cui quelle di Vito Galatolo, che in atti riferì di aver ricevuto confidenza dal cugino Stefano Fontana del coinvolgimento di Nino Madonia nel duplice omicidio, ricevendone altresì la conferma circa un particolare concernente la moglie del poliziotto ucciso, e cioè che la giovane era stata assassinata perché aveva riconosciuto Gaetano Scotto ("In quella stessa circostanza io chiesi a Stefano Fontana perché fosse stata uccisa la moglie, e lui mi disse che aveva riconosciuto Scotto..."), e quelle di Oreste Pagano, soggetto pluripregiudicato per reati connessi al traffico internazionale di stupefacenti, ma del tutto estraneo al contesto mafioso palermitano, tanto da non conoscere neppure i Madonia e da avere visto Gaetano Scotto soltanto in occasione di un matrimonio in Canada nel 1995. Il Pagano riferì in atti di avere appreso da Alfonso Caruana (noto esponente della mafia siciliana che aveva curato soprattutto i traffici di sostanze stupefacenti da, e verso, il continente americano) che Agostino era stato ucciso insieme alla moglie da Scotto e da "uno dei Madonia" perché "voleva rivelare i legami della mafia con alcuni componenti la Questura di Palermo".

I giudici del merito hanno ritenuto in base a queste, ed ad altre dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia su aspetti di contorno della vicenda, provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di Antonino Madonia per il duplice omicidio.

I giudici del merito hanno affrontato, ed escluso, nella motivazione delle sentenze di primo e di secondo grado, le piste alternative che erano emerse nel corso delle indagini, ovvero quella che individuava la causa dell'omicidio nella rottura da parte del poliziotto Agostino di una precedente relazione sentimentale con una ragazza della zona la cui famiglia aveva esponenti legati all'organizzazione criminale, rottura della relazione, peraltro, avvenuta sei anni prima del fatto, e quella che era stata definita "pista interna alla Polizia di Stato", secondo cui Agostino era stato ucciso perché intendeva denunciare dei colleghi del Commissariato di polizia presso cui lavorava, di cui aveva scoperto i rapporti torbidi che mantenevano con la criminalità organizzata.

- 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite dei difensori, con ricorso originario ed atto di motivi nuovi descritti di seguito nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 - 2.1. Ricorso originario.

CR

Con unico motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per l'omicidio di Antonino Agostino perché i giudici del merito non si sono confrontati (la sentenza di primo grado) o si sono confrontati in modo inadeguato (la sentenza di appello) con il provvedimento del 27 gennaio 2020 con cui il giudice delle indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura cautelare a carico di Madonia per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si deduce, inoltre, vizio di motivazione perché la sentenza di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a carico di Madonia introducendo una nuova categoria di prova dichiarativa, ovvero ciò che la sentenza d'appello chiama "sentito dire" qualificato, affermando che un mero chiacchiericcio dovrebbe considerarsi nella sostanza non più tale soltanto perché proveniente da soggetti autorevoli, basando quindi la decisione su un mero assunto di posizione.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione perché la sentenza di appello ha condannato Madonia per una responsabilità di posizione, in quanto capo del mandamento di Resuttana, ma soltanto se si fosse trattato di un omicidio di comprovato interesse per il mandamento e se lo stesso fosse stato commesso nel suo territorio poteva ritenersi esistente una responsabilità di posizione derivante dall'essere il capo del mandamento, e quindi dall'aver espresso un consenso aperto o tacito all'uccisione dell'agente di polizia.

Si deduce, inoltre, vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione della pista alternativa interna alla Polizia di Stato in quanto la sentenza, dopo aver ammesso che non vi sarebbero certezze sul movente, ha sostenuto che vi fosse un interesse specifico e concreto di Cosa Nostra a eliminare l'agente Agostino perché lo stesso si stava profondendo in un impegno personale diretto alla cattura dei latitanti, affermazione che è illogica perché non considera che l'unico depistaggio comprovato è da ascriversi ad un collega, ed amico, del poliziotto ucciso, che è provato abbia fatto sparire documenti custoditi nell'armadio, e che è la persona che ha introdotto l'ipotesi della pista passionale; il depistaggio da parte dell'agente di polizia rispondeva a obiettivi di tutela interna al corpo di appartenenza perché non erano mai emersi contatti di questo agente con esponenti di Cosa Nostra. Né, per provare la matrice mafiosa, è sufficiente il richiamo alle modalità attuative del delitto, ovvero all'estrema professionalità con cui esso fu commesso, perché questo sarebbe stato compatibile anche con la ipotesi della pista interna alla polizia. La pista interna alla polizia è supportata anche dalla circostanza che persone che si qualificarono colleghi della polizia di Stato si presentarono in sopralluogo presso la residenza di Villagrazia nel periodo in cui Agostino era in viaggio di nozze, nonché dalla interruzione del transito stradale che evitò traffico dinanzi al luogo del delitto al momento del fatto.



Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha spiegato perché il delitto non fosse stato commesso ad Altofonte, residenza di Agostino, ma a Villagrazia di Carini dove la famiglia di Agostino aveva soltanto una residenza di fronte al mare, ritenendo erroneamente che fosse stata scelta Villagrazia di Carini per commettere il delitto in quanto zona ben conosciuta dagli esecutori in quanto a Carini si trovava la villa dove trascorreva la latitanza Salvatore Madonia; si sostiene che questa conclusione è incoerente con quanto riferito dal collaboratore di giustizia Enzo Brusca, che nell'interrogatorio del 7 luglio 2021 riferì del disappunto di Salvatore Madonia, fratello di Antonino, per il fatto che il delitto fosse avvenuto proprio in quella zona, circostanza che avrebbe messo a rischio la sua libertà, il che è un indice evidente della contraddizione in cui cade il ragionamento della sentenza.

Si deduce, ulteriormente, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha esplorato adeguatamente la possibilità di una ricostruzione alternativa del delitto più consistente, e peraltro coerente con la matrice mafiosa dello stesso; infatti, la sentenza ha ricordato tutti gli indizi che avrebbero dovuto portare ad individuare un altro gruppo criminale di Cosa Nostra quale responsabile del delitto, ovvero la circostanza che Giovanni Brusca si rese conto di essere pedinato proprio da una persona, a bordo di una *Vespa* celestina, che potrebbe essere stato Agostino, la circostanza che l'amico e collega Paolilli riferì dei timori che Agostino gli aveva confidato in quel periodo perché la moglie era imparentata con Santo Sottile, persona collegata a Brusca, la circostanza che, dopo esser tornati dal viaggio di nozze, Agostino e la moglie si recarono proprio da Sottile, ma, nonostante tutte queste circostanze che conducevano nella medesima direzione, ha escluso la pista che avrebbe indotto a cercare il responsabile del duplice omicidio nella linea Sottile-Brusca-Riina.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'assenza di reazioni, o sanzioni, da parte di Cosa Nostra rispetto a un delitto così eclatante commesso senza preventiva autorizzazione dei vertici dell'organizzazione dimostrerebbe che l'omicidio è stato deciso da uno dei componenti di vertice, ma l'affermazione prova troppo, perché Cosa Nostra avrebbe avuto la possibilità, o, secondo certi codici, l'obbligo di punire soltanto un appartenente all'organizzazione criminale che avesse agito senza richiedere l'autorizzazione dei livelli apicali della stessa, ma non certo un appartenente alle forze di polizia, qualora in uno di essi si dovesse rinvenire l'autore del crimine.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valorizzato adeguatamente le dichiarazioni di Rosario Naimo, che era latitante a Capaci nel giorno in cui avvenne l'omicidio, e che venne avvertito quel giorno, da chi gestiva la sua latitanza, di non uscire di casa; se



pertanto gli appartenenti a Cosa Nostra del mandamento di San Lorenzo dove fu commesso l'omicidio, e che gestivano la latitanza di Naimo, avevano avvertito quest'ultimo, allora è necessario sul piano logico ritenere che Cosa Nostra ed il mandamento di San Lorenzo fossero stati al corrente del piano omicida, da cui, pertanto, non erano stati esclusi.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione anche nella parte in cui la sentenza impugnata ha portato la vicenda della attentato dell'Addaura a Giovanni Falcone quale esempio della attitudine di Antonino Madonia ad agire in autonomia da Riina, ma la affermazione è manifestamente illogica, perché la differenza tra le due vicende appare evidente; nel caso dell'attentato dell'Addaura la decisione fu presa dai vertici della organizzazione criminale e Madonia volle rendersi autonomo soltanto nella fase esecutiva del crimine, mentre nel caso in esame si sarebbe trattato di un delitto eccellente deciso in completa autonomia da Madonia.

Si deduce, inoltre, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente le dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Marchese, dichiarazioni che la sentenza ha usato per sostenere che il delitto sarebbe comunque riconducibile a Madonia, in quanto lo stesso ha riferito del coinvolgimento nel delitto di un agente dei servizi segreti dal volto sfregiato (individuato in Giovanni Aiello) che passava informazioni a Madonia, versione che, però, sul piano logico avrebbe dovuto condurre, in realtà, a valorizzare la ipotesi della pista interna alle forze di polizia.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata non ha valutato adeguatamente le dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè, che aveva confermato che l'agente Agostino era impegnato nella ricerca dei latitanti aggiungendo che c'erano delle persone che avevano il compito preciso di dare la caccia a Riina e che l'omicidio dovrebbe essere maturato in questo contesto, affermazioni che la sentenza ha sminuito ritenendo che, poiché la fonte di Giuffrè era Salvatore Biondino, e questi non era coinvolto nell'esecuzione del crimine, né nella sua deliberazione, egli non poteva essere a conoscenza certa di quanto aveva riferito.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha valutato in modo illogico le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, in quanto non ha considerato che nè Mannoia, né la sua fonte Francesco Adelfio, appartenevano al mandamento di Resuttana, e che per di più Mannoia all'epoca era già detenuto, per cui non si comprende come possa essere venuto a conoscenza del fatto che ha narrato.

Si deduce, ulteriormente, vizio di motivazione anche nella parte in cui la sentenza impugnata ha valutato in modo illogico le dichiarazioni di Enzo Brusca, che ha riferito che Salvatore Madonia aveva mostrato risentimento per non essere



stato preavvisato del delitto commesso in Villagrazia di Carini, luogo vicino a dove egli stava trascorrendo la latitanza, circostanza da cui sarebbe dovuta emergere l'evidente estraneità del fratello ai fatti.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione anche nella parte in cui la sentenza impugnata ha utilizzato le dichiarazioni di Giovanni Brusca per sostenere che Salvatore Riina gli abbia dato per certo che il delitto fosse da ascrivere ai Madonia, perchè, in realtà, le versioni di questo colloquio tra Riina e Brusca date da Brusca nei tre interrogatori e nelle dichiarazioni resi in giudizio non autorizzano a ritenere che Riina avesse una certezza di questo tipo; la stessa sentenza impugnata, con evidente incertezza, oscilla tra l'ipotesi di un Riina eventualmente preavvisato da Madonia del delitto, e di un Riina all'oscuro di tutto e che ha svolto indagini interne per sapere a chi fosse attribuibile il delitto.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha ritenuto credibile Vito Galatolo, che ha riferito che suo cugino Stefano Fontana gli aveva riferito che Nino Madonia era l'autore di questo delitto; Galatolo aveva 15 anni all'epoca del fatto, e quindi non era affiliato a Cosa Nostra, e quindi per questa ragione sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado hanno ritenuto che a queste dichiarazioni non si possa attribuire la stessa rilevanza di quelle che circolavano tra gli appartenenti all'organizzazione criminale; ciò nonostante, la sentenza impugnata attribuisce alle dichiarazioni di Galatolo lo stesso rilievo di quelle circolanti tra gli affiliati. Inoltre, la sentenza non ha considerato che Galatolo era stato ritenuto inattendibile nel processo Apocalisse, in particolare nel troncone definito con il rito ordinario; la sentenza impugnata ha valutato questa circostanza ma la ha sminuita sostenendo che la valutazione di inattendibilità di Galatolo del processo Apocalisse è stata conseguenza dell'astio e risentimento nei confronti di Camillo Graziano che si era rifiutato di sostenere economicamente la famiglia in un momento di difficoltà; però la circostanza che fosse emersa una tendenza al mendacio di Galatolo avrebbe dovuto inficiare la credibilità soggettiva di Galatolo anche nel presente giudizio. La sentenza impugnata, inoltre, individua quali elementi di riscontro delle dichiarazioni di Galatolo delle circostanze che non riguardano direttamente Madonia, ovvero la circostanza che Gaetano Scotto fosse coinvolto nel delitto, che Gaetano Scotto fosse presente con particolare frequenza a vicolo Pipitone, la circostanza che la moglie dell'agente di polizia poteva essere stata uccisa perché aveva riconosciuto Scotto, la circostanza che l'agente Agostino fosse stato visto entrare e uscire dal vicolo Pipitone, il riconoscimento dello Scotto operato dalla mamma dell'agente assassinato; infatti, i riscontri esterni alla chiamata di correità devono essere individualizzanti, e quelli in esame riguardano Scotto, ma non la persona del ricorrente.

h



Si deduce, ancora, vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha utilizzato le dichiarazioni di Oreste Pagano che sono, in realtà, smentite dalla sua fonte primaria, ovvero Alfonso Caruana, e che comunque non sono individualizzanti con riferimento a Madonia, atteso che egli parla di "uno dei Madonia", e quindi non necessariamente del ricorrente; peraltro le dichiarazioni di Pagano non sono state riscontrate perché Caruana aveva negato di aver reso al Pagano la confidenza di cui quest'ultimo aveva parlato.

Si deduce, ancora, vizio di motivazione perché la responsabilità di Madonia è stata ricavata dal ritenuto interesse del mandamento di Resuttana ad eliminare l'agente Agostino che avrebbe costituito una minaccia per i suoi interessi, circostanza che però non è stata provata, né è stato provato che l'agente Agostino avesse rivolto la propria attenzione proprio al territorio dell'Acqua Santa; non risulta, pertanto, in alcun modo un reale interesse di Madonia alla commissione del delitto, ed in ogni caso nel sistema processuale non costituisce riscontro l'eventuale esistenza dell'interesse alla commissione del delitto.

Si deduce, da ultimo, violazione di legge in punto di responsabilità per l'omicidio di Ida Castelluccio, che il giudice di primo grado aveva ritenuto premeditato, aggravante che è caduta in appello senza che però il giudice d'appello ne abbia tratto la conseguenza logica di ritenere che nel caso dell'omicidio Castelluccio mancasse del tutto il dolo di omicidio della donna; sarebbe stata più corretta, a questo punto, la sistemazione di questo secondo reato nell'ambito del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen., in quanto l'uccisione della donna era un evento diverso da quello voluto, che poteva essere, al più, ritenuto uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto.

2.2. Atto di motivi nuovi -

Si deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., in relazione agli artt. 575 e 416-bis cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si ritorna sul tema delle dichiarazioni di Vito Galatolo e si ribadisce che il collaboratore aveva quindici anni all'epoca dei fatti e le sue dichiarazioni avrebbero, perciò, una attendibilità intrinseca di rango inferiore, da cui però la sentenza non ha tratto le doverose conseguenze logiche. Si aggiunge che è necessario soffermarsi sulla presunta circostanza secondo cui Ida Castelluccio ebbe a riconoscere Scotto nel momento dell'agguato; la sentenza sostiene di aver trovato conferme su tale specifico aspetto nelle dichiarazioni rese in indagini dai genitori di Antonino Agostino, perchè entrambi ricordano la frase della nuora "io vi riconosco e so chi siete", ma su tale punto va osservato che Ida Castelluccio usa il plurale, e quindi riconobbe entrambi gli esecutori, non soltanto uno di essi; se

così è, diventa non dirimente la questione della lontana parentela con Scotto. Inoltre, le dichiarazioni di Galatolo evidenziano una progressione accusatoria, che è inescusabile e che incide sulla credibilità del collaboratore.

Si deduce, inoltre, che sui cc.dd. cacciatori di taglie, ovvero agenti di polizia che in quel periodo storico erano stati invogliati a mettersi alla ricerca dei latitanti, la sentenza impugnata presenta evidenti oscillazioni motivazionali, che finiscono per attribuire in modo illogico la certezza a mere ipotesi. Inoltre, assumere che i Madonia avrebbero ricevuto la competenza a risolvere la problematica dei cacciatori di taglie nell'interesse di tutta Cosa Nostra è una ipotesi del tutto congetturale, priva di reali fonti a sostegno negli atti del processo.

3. Sia la difesa dell'imputato che quella delle parti civili Annunziata e Flora Agostino hanno chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale, Giuseppina Casella, ha concluso per il rigetto del ricorso relativamente all'omicidio Agostino, e l'annullamento senza rinvio per estinzione per prescrizione del reato con riferimento all'omicidio Castelluccio.

L'Avvocatura dello Stato, quale difensore delle parti civili Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Interno e Presidenza della Regione Sicilia, nella persona dell'avv. Antonio Trimboli, anche con nota di conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore della parte civile Associazione "Libera, nomi e numeri contro le mafie", avv. Vincenza Rando, anche con nota di conclusioni scritte, ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il difensore delle parti civili Comune di Palermo e Centro studi Pio La Torre, avv. Ettore Barcellona, ha chiesto il rigetto del ricorso

Il difensore della parte civile Michelina D'Alessandro, avv. Giustino Ferraro, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, anche per conto del difensore delle parti civili Antonino Castelluccio, Francesco Castelluccio e Antonella Castelluccio.

Il difensore delle parti civili Flora Agostino, Annunziata Agostino e Vincenzo Agostino, avv. Fabio Repici, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

I difensori dell'imputato, avv. Giorgio Vianello Accorretti ed Alessandro Martorano, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

È fondato, in particolare, l'unico motivo di ricorso che deduce la manifesta illogicità, ed, in alcuni punti, contraddittorietà del percorso logico della sentenza



impugnata, nella parte in cui essa è giunta a confermare il giudizio di responsabilità di Antonino Madonia per l'omicidio di Antonino Agostino cui era già pervenuto il giudice di primo grado.

Il ricorso deduce che la sentenza di appello ha costruito la responsabilità di Madonia sulla base di frammenti di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che la stessa motivazione della sentenza riferisce consistere in "materiale frammentario e friabile" (pag. 82), materiale che, ciò nonostante, è stato ritenuto sufficiente per l'affermazione di responsabilità in quanto "sentito dire qualificato" (ancora pag. 82); il ricorso sostiene che, in questo modo, è stata introdotta una nuova categoria di prova dichiarativa che non si rinviene nel sistema processuale, in cui l'autorevolezza della fonte dichiarativa supplisce alla carenza del contenuto dichiarato.

La deduzione è, nei limiti di quanto si precisa di seguito, fondata.

La lettura della motivazione della sentenza impugnata permette di rilevare, infatti, uno iato apparente, ma anche piuttosto evidente, tra le premesse del percorso logico della decisione, in cui la sentenza afferma esplicitamente che nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si "troverà poco o nulla" (pag. 81), che esse sono riferite per lo più "ad aspetti ed elementi di contesto della vicenda" (pag. 84), e che la loro "fonte di riferimento non è o non sembra essere una fonte primaria" (pag. 82), e la conclusione che da tali premesse la sentenza trae sul giudizio di responsabilità di Antonino Madonia, oltre ogni ragionevole dubbio, per l'omicidio oggetto del processo.

La sentenza impugnata scrive, infatti, che "se si cerca nelle dichiarazioni dei collaboratori...ciò che essi non possono offrire, si troverà poco o nulla. Mon vi sono qui delle chiamate in correità che attingano il Madonia e rispetto alle quali...l'accertamento giudiziale si risolva nell'individuare idonei elementi di riscontro esterno alla chiamata e nel pesarne l'efficacia individualizzante" (pag. 81), aggiungendo che "per la gran parte ci si misura con dichiarazioni de relato...quindi frutto di una conoscenza indiretta. e...sono poche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che rivestono i connotati di una chiamata in reità, specificamente rivolta ad Antonino Madonia. Ve ne sono solo tre (Brusca Giovanni, Galatolo Vito e Lo Forte Cosimo), una delle quali (Lo Forte)...ritenuta dallo stesso gup non affidabile... vi sono, poi, altre dichiarazioni che, sempre de relato, evocano una responsabilità genericamente riferita o riferibile "ai Madonia" (Di Carlo Francesco, Pagano Oreste e Fontana Angelo: Pagano parla di "un Madonia" e in termini dubitativi ritiene che quel nome possa essere Salvatore; mentre Fontana riferisce che gli fu fatto dal cugino, Stefano Fontana, il nome di Salvo Madonia, ma con riferimento ad un aspetto specifico della materiale esecuzione del delitto, e cioè all'uccisione, insieme al poliziotto, della moglie incinta)", e rilevando ancora



che "vi sono ancora dichiarazioni che...forniscono elementi e spunti che, più o meno indirettamente, rilevano ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato, vertendo su fatti o aspetti che attengono al contesto in cui maturò la decisione di sopprimere l'agente Agostino, o al ruolo di Antonino Madonia e alla sua propensione a operare in piena autonomia nella commissione degli omicidi, o all'attività della vittima e agli asseriti contatti che avrebbe allacciato con esponenti del clan dei Galatolo-Madonia (cfr. Marchese Giuseppe, Marino Mannoia Francesco, Giuffrè Antonino, Onorato Francesco, Ferrante Giovanbattista, Galatolo Giovanna, Fontana Angelo, Di Natale Giusto e Brusca Enzo...)".

La sentenza impugnata osserva anche che "per quanto concerne le poche dichiarazioni qualificabili alla stregua di chiamate in reità, la fonte di riferimento non è o non sembra essere una fonte primaria, e cioè un soggetto che abbia conoscenza diretta del coinvolgimento dell'accusato nel delitto (per avervi a sua volta partecipato o per esserne stato testimone); e non è dato risalire con certezza alla fonte primaria" (pag. 82), per poi concludere, come aveva evidenziato il ricorso, con l'affermazione che "si tratta dunque di un materiale frammentario e friabile, da maneggiare con estrema cautela e prudenza", che si risolve in "un sentito dire qualificato" (pag. 82).

Lo iato apparente, ma evidente, tra le premesse del percorso logico della decisione e le conclusioni in termini di giudizio di responsabilità è riempito, nell'apparato argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da una lunga ed articolata narrazione, in cui gli "elementi di contesto della vicenda" partono piuttosto lontano dal fatto oggetto di prova, convergono progressivamente su quanto accaduto la sera del 5 agosto 1989 in Villagrazia di Carini, confluiscono in un movente che assurge ad elemento indiziario a carico dell'imputato, e sfociano poi nel giudizio di responsabilità conclusivo.

La lunga ed articolata esposizione, condotta secondo schemi narrativi che non permettono di apprezzare se sia stata rispettata o meno una ordinata sequenza logica di valutazione delle prove, contiene, però, dei passaggi che contengono delle erronee applicazioni delle regole processuali di valutazione della prova che sono emerse nella stratificazione della giurisprudenza di legittimità (su tutte, cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192465 – 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226094 – 01; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255144 – 01).

Costituisce erronea applicazione dei criteri legali di valutazione della prova il passaggio delle pagine 513 e ss. della motivazione, in cui la Corte di assise di appello, dopo aver detto che "per quanto ricco e dettagliato sia il racconto di ciascun dichiarante su elementi e aspetti di contesto o di contorno della vicenda principale, per la parte che concerne l'attribuzione all'imputato (o ai Madonia) della



paternità del delitto le varie dichiarazioni non contengono indicazioni specifiche sulla commissione del delitto o sulle singole fasi dell'iter attuativo a partire dalla sua ideazione e deliberazione", aggiunge che, però, "dalle dichiarazioni predette si ricavano una serie di elementi che, in una all'indicazione diretta o indiretta dell'odierno imputato come artefice del delitto, vanno a integrare un quadro composito di molteplici e convergenti elementi indizianti che quella concorde indicazione concorrono a riscontrare".

Questo passaggio della sentenza, se inteso nel senso che gli elementi di riscontro alla dichiarazione di un collaboratore si possono rinvenire negli elementi "di contesto e contorno" della stessa dichiarazione, costituisce violazione delle regole legali di valutazione della prova, perché i riscontri ad una dichiarazione resa ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., devono essere per loro natura esterni alla dichiarazione stessa, dovendo "essere caratterizzati dalla necessaria estraneità nel senso di provenienza ab externo - rispetto alle dichiarazioni medesime, si da scongiurare una verifica tautologica, autoreferenziale ed affetta dal vizio della circolarità" (pronuncia Aquilina sopra citata, pag. 38); se inteso nel senso che gli elementi di riscontro alla dichiarazione di un collaboratore si possono rinvenire negli elementi "di contesto e contorno" di dichiarazioni di altri collaboratori, costituisce in ogni caso violazione delle regole legali di valutazione della prova, perché il riscontro ad una dichiarazione resa ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., deve essere specifico, ovvero attenere non ad elementi di contorno e contesto, ma "riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato" (pronuncia Aquilina, pag. 39).

Più in generale, nelle pagine da 498 a 519 della motivazione della sentenza impugnata - che sono le più importanti della sentenza, quelle in cui il giudice del merito tira le fila della lunga parte narrativa, iniziata con il racconto degli "elementi di contorno e contesto" molto lontani dal fatto, e sussume le evidenze probatorie del processo negli schemi di valutazione delle stesse – si rinviene la applicazione erronea di alcuni dei criteri legali di valutazione delle prove.

In queste pagine la sentenza affronta la questione degli elementi specifici di prova della colpevolezza (pagine da 498 a 514) e dei riscontri logico-fattuali (pagine da 514 a 519).

Nonostante sia intitolato "gli elementi specifici di prova della colpevolezza", però, il paragrafo che inizia a pag. 498 e termina a pag. 514, dedica tutte le pagine da 498 a 507 alla ricostruzione del perché era preciso interesse del mandamento di Resuttana, di cui era capo riconosciuto Antonino Madonia, eliminare l'agente Agostino; il percorso logico dell'individuazione degli elementi di prova della attribuibilità del fatto all'imputato parte, pertanto, dall'interesse al delitto, ovvero da quello che nel sistema processuale di valutazione della prova costituisce, in

realtà, e, peraltro solo a certe condizioni, non un elemento di prova a carico, ma un "elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima" (pronuncia Andreotti citata sopra, in massima), che deve essere introdotto all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno degli indizi e nel quadro di una valutazione globale di insieme. Nel sistema processuale devono essere individuati, infatti, anzitutto gli indizi di responsabilità, che poi possono trovare una chiave di lettura nel movente; nel percorso logico della decisione impugnata, invece, gli indizi vengono valutati alla luce del movente, che è stato individuato a monte.

A partire da pag. 507 il paragrafo intitolato "gli elementi specifici di prova della colpevolezza" affronta finalmente il nodo, centrale in questo processo, delle tre chiamate in reità *de relato* che attingono Antonino Madonia (quella di Giovanni Brusca, quella di Vito Galatolo, quella di Vito Lo Forte), per poi dedicare, però, le due pagine successive a spiegare perché le dichiarazioni di Lo Forte devono essere espunte dal materiale probatorio a carico, in quanto il collaboratore non supera lo scrutinio di credibilità soggettiva cui deve essere sottoposto ex art. 192 cod. proc. pen.

Le pagine da 509 a 511 sono, invece, dedicate allo scrutinio di credibilità degli altri collaboratori, inclusi quelli che hanno reso dichiarazioni solo sul contesto, indicati come soggetti che hanno svolto tutti ruoli di primo piano in Cosa Nostra; nelle pagine 512 e 513 sono messe in ordine le chiamate in reità che vengono sussunte nei criteri legali di valutazione della prova.

In tale parte della decisione la sentenza impugnata evidenzia che "per esempio, la chiamata in reità di Vito Galatolo riscontra quella di Giovanni Brusca nell'attribuzione a Nino Madonia del ruolo di artefice della deliberazione omicida ed è a sua volta riscontrata da quella di Oreste Pagano che, al pari di Vito Galatolo, indica quale partecipante all'esecuzione materiale un soggetto come Gaetano Scotto effettivamente molto vicino a Nino Madonia; e pur ignorando il Pagano i rapporti che intercorrevano tra lo stesso Scotto e l'odierno imputato, associa nella commissione del delitto al nominativo dello Scotto quello di un "Madonia", non meglio precisato (forse Salvatore)" (pag. 512).

Questa frase è l'unica nelle 562 pagine della sentenza impugnata che permette di comprendere con chiarezza qual è stata tra le dichiarazioni dei collaboratori la prova che è stata posta dal giudice del merito a fondamento della decisione (la dichiarazione di Giovanni Brusca) e quale, invece, quella che è stata considerata riscontro esterno (la dichiarazione di Vito Galatolo), riscontro che sarebbe a sua volta riscontrato, nella parte in cui individua come correo Gaetano Scotto, dalla dichiarazione di Oreste Pagano.



Nel sistema processuale di valutazione delle prove la prova a carico ed il riscontro esterno svolgono funzioni diverse; ciò che non è sufficiente per essere considerato prova che fonda il giudizio di responsabilità può fungere, però, da riscontro esterno; il riscontro esterno ex art. 192 cod. proc. pen. è, infatti, una prova "gregaria" (pronuncia Aquilina, pag. 38), e può legittimamente consistere in un *minus* rispetto alla prova a carico, perché per sua natura non deve essere "da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice" (sempre pronuncia Aquilina, ibidem).

Anche se le chiamate in reità, o correità, si possono riscontrare a vicenda, e quindi fungere sia da prova a carico che da riscontro esterno, resta, pertanto, importante, per valutare la legalità del percorso logico decisionale scelto dalla sentenza di merito, comprendere quale sia quella che il giudice ha ritenuto di porre a fondamento della propria decisione e quale quella che è stata utilizzata come mero elemento di riscontro, perché il riscontro da un lato si può permettere, come detto, di essere meno significativo di una prova a carico, dall'altro lato, però, deve avere alcune caratteristiche imprescindibili (convergenza, indipendenza, specificità ed autonomia genetica, v. pronuncia Aquilina, pag. 39) senza le quali non può svolgere la funzione che il sistema processuale gli assegna di corroborare dall'esterno una prova a carico.

Aver incasellato la dichiarazione di Giovanni Brusca come prova posta a fondamento della decisione avrebbe imposto, perciò, al giudice del merito di affrontare il problema della causa scientiae del dichiarato, in quanto, nel caso in esame, Brusca riferisce da relato quanto gli ebbe a dire Salvatore Riina, che, però, a quanto si legge nella sentenza impugnata, non aveva conoscenza diretta del fatto, ma aveva effettuato una indagine interna per scoprire a chi fosse ascrivibile l'omicidio (pag. 22); la circostanza che si trattasse di una informazione che Brusca aveva ricevuto di seconda mano avrebbe imposto la presenza anche di un passaggio della motivazione in cui avrebbe dovuto essere effettuata "un'indagine molto attenta anche sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore" (pronuncia Aquilina, pag. 37).

Se il percorso logico della decisione contiene, in effetti, lo sdoppiamento della valutazione di attendibilità sul dichiarante (Brusca) e sulla sua fonte (Riina), richiesto in caso di chiamata *de relato* dalla giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, pronuncia Aquilina, pag. 37), però, in esso manca un passaggio motivazionale sulla mancata conoscenza, negli atti del giudizio, della fonte primaria del sapere di Brusca, ovvero di chi ha riferito a Riina quanto poi lo stesso ha riferito a Brusca.



La causa scientiae è il problema fondamentale di questo processo, in cui nessuna delle fonti di conoscenza dei collaboratori che accusano Madonia della commissione del reato - né Riina, né Fontana, nè Caruana - è stata coinvolta, o si assume essere stata coinvolta, nella decisione o nell'esecuzione dell'omicidio, il che comporta che non si sappia in quale modo, ed attraverso quale catena di informazioni, tali fonti possano aver appreso dei particolari di esso.

L'accertamento di responsabilità non può non porsi il problema della maggiore o minore lontananza dal fatto della fonte di conoscenza del collaboratore, e di come questa maggiore o minore lontananza dal fatto possa aver inciso sulla attendibilità di ciò che è stato narrato al collaboratore, e che questi ha riferito in giudizio.

Come è stato ricordato anche di recente nella giurisprudenza di questa Sezione, nel racconto che proviene da una fonte di seconda mano è più complesso valutare l'attendibilità del narrato e, quindi, "assume rilievo l'analisi specifica della compatibilità dei particolari forniti con il quadro probatorio già acquisito così che, se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata confidenza della esperienza, la corrispondenza al vero massima riferimento," di soggetto dal proveniente extraprocessuale (Sez. 1, Sentenza n. 36065 del 03/05/2024, Troncone, n.m.).

In altri termini, la mancata conoscenza della fonte primaria, e la mancata ricostruzione della catena di passaggi attraverso cui la fonte di riferimento del collaboratore ha appreso l'informazione che poi ha riferito a questi, pur non costituendo preclusione assoluta a ritenere comunque attendibile il narrato del collaboratore, impone di superare questo deficit di conoscenza sulla catena dei passaggi, che sono stati necessari per far giungere la informazione alla fonte del collaboratore, mediante una valutazione maggiormente penetrante di genuinità ed attendibilità del narrato.

La forza dimostrativa della chiamata *de relato* si risolve, infatti, alla fine, in "un giudizio di relazione che, normalmente, deve costituire il risultato di una scrupolosa e approfondita valutazione da effettuarsi, in concreto, nell'ambito di uno specifico processo" (Sez. 1, Sentenza n. 17477 del 31/10/2023, dep. 2024, Daponte, n.m.), e quando si è in presenza di un racconto che proviene da una fonte di seconda o terza mano ciò che assume rilievo per poter giungere ad un giudizio di genuinità del narrato, è "l'analisi specifica della compatibilità dei particolari forniti con il quadro probatorio già acquisito così che, se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza extraprocessuale



proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale" (Sez. 1, Sentenza n. 47382 del 29/11/2024, Fiorillo, n.m.), o non asseverabile, come nel caso in esame, perché a monte non nota la identità della fonte primaria di conoscenza.

Aver incasellato la dichiarazione di Vito Galatolo tra i riscontri esterni avrebbe imposto, invece, di effettuare lo stesso controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione riservata alla prova posta alla base della decisione (pronuncia Aquilina, pagina 39), controllo che, però, sarebbe dovuto passare anche qui attraverso una valutazione della *causa scientiae*, ovvero del come, e da chi, Stefano Fontana possa aver saputo quello che poi ha raccontato al cugino, e che questi ha riferito in giudizio; anche in questo caso, infatti, si pone il problema di come superare sul piano logico la mancanza di conoscenza della fonte primaria di informazione.

Aver inquadrato la dichiarazione di Vito Galatolo tra i riscontri esterni avrebbe imposto, poi, di verificare la indipendenza, la specificità e l'autonomia genetica di tale chiamata, non essendo sufficiente a far esaurire il controllo che deve effettuare il giudice del merito sul riscontro individualizzante che la stessa fosse convergente con quella proveniente da Brusca nell'indicare Antonino Madonia quale responsabile dell'omicidio. In particolare, manca in sentenza una valutazione sulla eventuale circolarità della dichiarazione di Galatolo rispetto a quella di Brusca per eventuale provenienza dalla stessa fonte di conoscenza originaria. Fonte di prova e riscontro, infatti, devono derivare "da fonti informative primarie diverse" (Sez. 1, Sentenza n. 10906 del 10/01/2024, Izzo, n.m.), e la motivazione della sentenza impugnata non ha un passaggio del percorso logico che spieghi perchè la mancata individuazione della fonte primaria di conoscenza delle dichiarazioni del collaboratore assunte come riscontro esterno debba essere superata, in quanto ininfluente in concreto sull'accertamento della autonomia genetica di tale chiamata rispetto a quella assunta come prova posta a fondamento della decisione.

La erronea applicazione delle regole legali di valutazione della prova si rinviene anche nelle pagine da 514 a 536 della motivazione della sentenza impugnata, che sono dedicati agli "elementi di riscontro logico-fattuali".

Le pagine da 514 a 530 sono dedicate, infatti, in realtà, unicamente al movente; sono soltanto le pagine da 532 a 536 che individuano degli effettivi riscontri esterni di tipo fattuale alla chiamata in reità dei collaboratori (ovvero, il coinvolgimento nel delitto di un uomo del mandamento di Resuttana, considerato molto vicino ad Antonino Madonia, quale Gaetano Scotto, riconosciuto in fotografia, a diverso titolo, da Augusta Schera e da Oreste Pagano, e parente alla lontana di Ida Giovanna Castelluccio; la particolare conoscenza del territorio in cui avvenne l'omicidio da parte dei fratelli Madonia; la circostanza che la moto che fu

4

4

utilizzata dai *killer* per commettere l'omicidio fu apparentemente rubata presso un concessionario che si trovava nel mandamento di Resuttana, e che era gestito da una persona vicina ai vertici di quel mandamento), e che avrebbero meritato uno spazio superiore nel percorso logico della verifica della ipotesi accusatoria che ha portato all'affermazione del giudizio di responsabilità.

L'importanza che il percorso logico della decisione assegna, invece, al movente finisce per attribuirgli un ruolo che è estraneo al sistema legale di valutazione della prova.

La giurisprudenza di legittimità, come si ricordava sopra, diffida del movente, che ritiene "conservi di per sè un margine di ambiguità" (pronuncia Andreotti, in massima), e che "in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" (pronuncia Andreotti, ibidem).

Il ricorso insiste molto sulla circostanza che dalla lettura delle sentenze impugnate emerge come nel caso in esame la causale del delitto sia tutto tranne che univoca, in quanto l'attività di ricerca dei latitanti in cui era impegnato l'agente Agostino non avrebbe coinvolto direttamente Madonia, che in quel periodo non era latitante, ed in quanto la esistenza in quel periodo storico di una zona grigia di contatti tra esponenti della Polizia di Stato, vicini ai servizi segreti, ed esponenti della criminalità organizzata avrebbe dovuto indurre a valutare anche la possibilità che l'omicidio potesse essere nato all'interno degli ambienti lavorativi che frequentava l'agente di polizia.

In questo contesto, in cui entrambe le sentenze dei gradi di merito dedicano molte pagine all'esame delle varie possibili causali alternative del delitto attesa la impossibilità di individuarne una univoca che si imponga con evidenza rispetto alle altre, la sentenza impugnata decide, invece, consapevolmente, in sede di valutazione della prova, di assegnare al movente un ruolo diverso da quello che ad esso compete nel sistema processuale, perché ritiene che "in questo processo, il movente non rileva solo come elemento che corrobora l'attendibilità di questa o quella chiamata in reità, dispiegando altresì, nei segmenti logico-fattuali che possono dirsi accertati, una sua autonoma rilevanza, come nei processi indiziari; né si può parlare di un semplice e generico interesse di Antonino Madonia alla commissione del delitto in questione, perché dal coacervo di risultanze acquisite emergono circostanze che rendevano addirittura imperioso e indifferibile



intervenire nel modo più drastico a tutela degli interessi del mandamento, minacciati dalla presenza invasiva dell'agente Agostino" (pag. 515) per poi aggiungere, nel paragrafo intitolato "breve sinossi dei principi giurisprudenziali sulla valenza probatoria del movente ed i suoi limiti", che "la causale (o movente), in quanto elemento orientativo della ricerca della prova, non solo costituisce "un valido elemento sussidiario in presenza di una situazione di incertezza probatoria"; ma è addirittura indispensabile tutte le volte che non si possa raggiungere aliunde la prova certa della responsabilità dell'imputato" (pag. 515), per poi affermare che "il principio cui questa Corte ritiene di doversi attenere, ricavandolo dall'insieme di pronunzie sopra richiamate, è che il movente, allorché converga, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, oltre a fungere da fattore catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, sia esso stesso un indizio da valutarsi insieme a tutti gli altri (o, più esattamente, costituisce elemento indiziante l'esistenza accertata di specifiche e concrete ragioni, univocamente riferibili all'imputato, per commettere il delitto' (pag. 524).

Sulla base di questa ricostruzione della valenza probatoria del movente nel sistema processuale la sentenza impugnata conclude nel senso che "nel caso di specie, il movente, accertato nei termini e limiti di cui s'è detto, dispiega in effetti una sua autonoma efficacia indiziante (in relazione, vale ribadirlo, all'acclarata esistenza di specifiche e concrete ragioni, altrettanto specificamente riferibili all'odierno imputato, che rendevano necessaria e indifferibile la soppressione dell'agente Agostino), stante la ricchezza e corposità degli elementi individualizzanti di cui si nutre l'accertato e stringente interesse dei Madonia, e di Nino Madonia in particolare, a sbarazzarsi senza indugio di quello scomodo e ingombrante poliziotto" (pag. 525).

Il collegio ritiene che questa marcata evidenziazione della causale del delitto nel percorso logico della sentenza impugnata non sia conforme alle regole legali di valutazione della prova.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità, che è citata nel percorso logico della sentenza, secondo cui il movente permette di supplire alle carenze probatorie (Sez. 1, n. 6024 del 28/03/1995, Vella, Rv. 201431 – 01: In tema di valutazioni probatorie, la causale, o movente, - in quanto elemento orientativo della ricerca della prova - costituisce valido elemento sussidiario in presenza di una situazione di incertezza probatoria; ne consegue che l'individuazione della causale stessa non è indispensabile quando sia stata raggiunta la prova certa della responsabilità dell'imputato) è stata superata dal successivo intervento delle Sezioni Unite, che hanno fissato il principio già sopra ricordato, secondo cui "in tema di prova del mandato a commettere omicidio, la "causale", pur potendo costituire elemento di



conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia, poiché conserva di per sè un margine di ambiguità, in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (cioè la possibilità di ascrivere il crimine al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione" (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226094 – 01, già sopra citata).

Il principio di diritto della pronuncia Andreotti è stato seguito poi da tutta la giurisprudenza successiva (v., per tutte, nella giurisprudenza di questa sezione, Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, P.G. in proc. Lin, Rv. 269287 – 01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889 – 01; Sez. 1, n. 14182 del 30/03/2010, P.G. in proc. Piromalli, Rv. 246752 – 01), tanto da poter essere considerato ormai regola consolidata di valutazione della prova.

La sentenza impugnata è, pertanto, incorsa nella stessa violazione dei canoni legali di valutazione della prova già stigmatizzata nella pronuncia Andreotti delle Sezioni Unite di aver "apoditticamente qualificato come indizio, secondo la tradizionale ed ormai ripudiata teoria del cui prodest, la generica ed equivoca individuazione di un'area di interesse all'eliminazione del giornalista, facente capo ad Andreotti. Situazione, questa, che, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato quale mandante dell'omicidio, potrebbe al più definirsi una mera ragione di sospetto, una supposizione o un argomento congetturale, tenuto conto altresì dell'incerta prova circa l'esclusività o la molteplicità dei moventi e dell'impossibilità di risalire al mandante attraverso l'identificazione delle persone degli esecutori materiali e dei legami di costoro con il mandante o con gli intermediari dello stesso" (pronuncia Andreotti, pag. 65).

Classificando l'interesse al delitto tra i riscontri esterni alle dichiarazioni, la sentenza impugnata si è, inoltre, posta in conflitto frontale con la regola legale di valutazione della prova, secondo cui "non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità "de relato" con cui si attribuisce all'accusato il ruolo di mandante di un omicidio l'esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto. In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata" (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255144 – 01, già sopra citata).

In definitiva, deve ri-affermarsi, in linea con la tradizionale lezione ermeneutica di legittimità, che la tenuta logica di una decisione non dipende dalla capacità di inserire gli elementi di prova in una narrazione suggestiva e credibile, ma scaturisce dalla corretta applicazione dei criteri legali di valutazione della prova, sicché, soltanto attribuendo ai dati probatori emersi dal processo il ruolo funzionale che a ciascuno di essi è assegnato nel sistema processuale, è possibile verificare se dei criteri legali di valutazione della prova sia stata fatta, nel caso concreto, esatta applicazione.

Nella sentenza in esame, la erronea applicazione, e, in qualche caso, la inversione, dei criteri legali di valutazione della prova è risultata tale da non consentire, una volta eliminate le parti del percorso logico della decisione affette dal vizio, di verificare se il patrimonio di prove acquisito nel corso del processo possa essere comunque sufficiente a fondare in modo non manifestamente illogico il giudizio di responsabilità dell'imputato.

Ne consegue che, con riferimento al giudizio di responsabilità di Antonino Madonia per l'assassinio dell'agente Agostino, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo, che dovrà verificare se, attraverso la rinnovazione del giudizio, il ragionamento probatorio possa ricomporsi per altre strade.

In particolare, il giudice del rinvio dovrà rinnovare il ragionamento sul materiale probatorio raccolto in giudizio attenendosi ai seguenti principi nella valutazione delle prove:

- individuerà tra le chiamate in reità dei collaboratori quella, o quelle, che ritiene di porre a fondamento della propria decisione;
- effettuerà, con riferimento a tale chiamata, la valutazione a tre tempi, dettata da Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino ed altri, Rv. 192465
 01, su: a) credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; b) attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; c) verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione, attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa;
- nel contesto di tale valutazione affronterà il problema della causa scientiae del chiamante in reità, ed in particolare, verificherà se è possibile risalire alla fonte di conoscenza primaria, ed in caso contrario, effettuerà uno scrutinio più penetrante di attendibilità e genuinità del narrato, che consenta di superare il problema della mancata conoscenza della fonte primaria, del modo in cui questa



si è procurata la informazione e di come tale informazione sia transitata poi alla persona che ha riferito al dichiarante;

- nel contesto di tale valutazione individuerà poi i riscontri esterni a ciascuna chiamata in reità assunta a fondamento della decisione, e, se questi riscontri consistono in altre chiamate, si preoccuperà di verificare convergenza, indipendenza, specificità ed autonomia genetica del riscontro, prendendo posizione anche sull'eventuale circolarità della chiamata assunta come riscontro;
- nell'ipotesi in cui questi riscontri non riguardino specificamente il fatto nella sua oggettività e la riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell'incolpato, spiegherà quale è il collegamento tra l'elemento di prova individuato come riscontro e la persona dell'imputato;
- verificherà la tenuta logica delle conclusioni raggiunte alla luce della causale
 del delitto, che userà quale fattore catalizzante e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità.

Nella parte in cui ha giudicato dell'omicidio di Antonino Agostino, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio a nuovo giudizio che, libero nell'esito, dia applicazione ai principi di diritto sopra riepilogati.

2. Nella parte in cui ha giudicato dell'omicidio di Ida Giovanna Castelluccio, la sentenza impugnata deve, invece, essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

Nella sentenza di primo grado, infatti, l'omicidio di Ida Giovanna Castelluccio era stato ritenuto premeditato, alla stregua di quello del marito. Il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione lo rendeva imprescrittibile (Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 – 01).

La sentenza di secondo grado ha ritenuto, però, che l'omicidio di Ida Giovanna Castelluccio non sia stato premeditato e sia avvenuto per circostanze puramente casuali relative all'occasione concreta scelta dai *killer* per uccidere il marito ("per concludere sulla questione della premeditazione, deve convenirsi che, sia che si acceda all'ipotesi che Ida abbia riconosciuto gli assassini, o almeno uno di loro, facendo insorgere in chi sparò la determinazione di sopprimerla per impedirle che parlasse; sia che tale determinazione sia insorta a prescindere dall'essere già stati riconosciuti e per il fatto stesso che gli assassini, essendo a volto scoperto, non vollero lasciare in vita un testimone oculare, che li aveva visti in faccia; e a maggior ragione se si acceda all'ipotesi del dolo eventuale, in ogni caso non potrebbe che escludersi la premeditazione, perché la volontà omicida nei riguardi di Ida — che, come detto è fuori discussione — sarebbe insorta solo per ragioni contingenti ed estemporanee, all'atto dell'esecuzione del delitto", pag. 544).

La sentenza di secondo grado non ha tratto, però, dalla esclusione della premeditazione, la conseguenza logica della intervenuta prescrizione del reato commesso in danno di Ida Giovanna Castelluccio. Senza la aggravante della premeditazione, ed in assenza di ulteriori aggravanti contestate all'imputato, infatti, il reato di omicidio non è punito con l'ergastolo, ma con la pena da 21 a 24 anni di reclusione, che, nel regime antecedente alle modifiche apportate dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251, vigente al momento in cui fu commesso il fatto, era soggetto ex art. 157, comma 1, n. 1, ad un termine di prescrizione di 20 anni, prolungato ex art. 160 cod. pen., comma 3, ultimo periodo, cod. pen., per effetto dell'intervento delle cause interruttive, non oltre la metà.

Deve, pertanto, convenirsi con il Procuratore generale, che ha rilevato che l'omicidio di Ida Giovanna Castelluccio, in quanto commesso il 5 agosto 1989, si è prescritto, come conseguenza della stessa decisione della sentenza impugnata, il 5 agosto 2019.

Ne consegue che, con riferimento a tale omicidio, la sentenza deve essere annullata senza rinvio.

3. L'annullamento senza rinvio per prescrizione della condanna di Antonino Madonia per l'omicidio di Ida Giovanna Castelluccio impone anche la revoca delle statuizioni civili, nella sola parte in cui esse si riferivano al danno subito quale conseguenza della morte di Ida Giovanna Castelluccio.

Nella giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, infatti, è stato chiarito che "in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione - sia sulla base della semplice "constatazione" di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di "valutazioni" difformi - che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute" (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Di Paola c/ Fava, Rv. 283670 – 01).

Il principio è applicabile al caso in esame, perché la prescrizione è maturata il 5 agosto 2019, ed a quella data non solo non era stata emessa la sentenza di primo grado (che è del 19 marzo 2021), ma neanche la richiesta di rinvio a giudizio (che è del 5 giugno 2020).

Ne consegue che, nella parte in cui si riferiscono all'omicidio di Ida Giovanna Castelluccio, le statuizioni civili devono essere revocate.



P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al reato di omicidio volontario aggravato commesso in danno di Agostino Antonino e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di assise di appello di Palermo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di omicidio volontario commesso in danno di Ida Giovanna Castelluccio, perché il reato è estinto per prescrizione. Revoca le statuizioni civili relative al predetto reato dichiarato estinto.

Così è deciso, 30/01/2025

Il consigliere estensore

C' - R

Carmine Russo

Il presidente

Filippo Casa

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

<u>Prima Sezione Penale</u> Depositata in Cancelleria sggi

Roma li 2 7 MAR. 2025

IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO

FUNZIONABIO DIZIARIO